

La Corte di Assise

Vista l'eccezione preliminare sollevata dalla Difesa di violazione del principio del 'ne bis in idem', essendosi sugli stessi fatti già pronunciata l'Autorità Giudiziaria Messicana con sentenza definitiva del 9/3/2011 ed, in caso di superamento di tale questione, della necessità che si proceda per i delitti originariamente elevati e non per quelli attualmente contestati, posto che si procede ex art. 7 co. 1 n. 5 c.p. in applicazione della Convenzione di New York che non contempla il delitto di cui all'art. 575 c.p.; nonché sulla richiesta esclusione della parte civile Cecilia Greco avanzata dalla Difesa dell'imputato Gomez José Alfredo Martinez, sul rilievo che la predetta sarebbe stata già risarcita nel giudizio messicano in cui il prevenuto fu prosciolto;

letta la memoria depositata dalla Difesa dell'imputato Gomez José Alfredo Martinez, e dell'imputato Pedro Maj Balam, nonché quella depositata dalla Difesa delle parti civili Cecilia Greco e Gaetano Renda, genitori della persona offesa;

considerato che, con riguardo al primo rilievo difensivo, esso deve essere rigettato, sul presupposto che lo Stato Italiano non è vincolato allo Stato Messicano da nessuna convenzione bilaterale o internazionale che comporti l'efficacia interna del giudicato formatosi in Messico, e ciò indipendentemente dalla circostanza che si verta in ipotesi di medesimo fatto; che, infatti, il principio del 'ne bis in idem' vincola lo Stato Italiano o in presenza di convenzioni alle quali lo stesso abbia aderito con legge interna di attuazione del trattato, ovvero in relazione alle sentenze penali pronunciate nei Paesi dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 54 della Legge n. 388 del 30 settembre 1993 attuativa della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen; che, pertanto, tale principio è operativo nel diritto interno:

- per i Paesi membri dell'Unione Europea;
- per le sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili dai suddetti Paesi emanati,

con la conseguenza che il decreto di archiviazione di autorità giudiziaria estera non è impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato per gli stessi fatti;

rilevato, con riguardo al secondo rilievo difensivo, che la circostanza per la quale il giudizio messicano abbia riguardato reati diversi da quelli contestati nel presente processo, peraltro ad un numero maggiore di imputati, non viola affatto la Convenzione di New York, proprio perché va ribadita la piena autonomia del Giudice Italiano di procedere, svincolato da qualsiasi forma di 'dipendenza' dal giudizio messicano; viceversa quella Convenzione costituisce il presupposto normativo in base al quale si può procedere in Italia in quanto richiamata dal disposto di cui all'art. 7 n. 1 c. 5 c.p. che consente si proceda in base alla legge italiana per i reati commessi all'estero da cittadini stranieri se una convenzione internazionale stabilisca l'applicabilità della legge italiana (secondo l'orientamento nomofilattico e della Corte Costituzionale ribadito in tre sentenze : n. 48/1967, n. 69/1976, n. 58/1997);

ritenute pienamente condivisibili in astratto le deduzioni in punto di diritto formulate dal Gip presso il Tribunale di Lecce nell'ordinanza per lo svolgimento di ulteriori indagini del 3/7/2008, allegata alla memoria della Difesa di parte civile sopra citata, in cui viene ricostruito il percorso normativo internazionale recepito dallo Stato Italiano ed in particolare viene citata la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani e degradanti,

approvata dall'ONU, firmata a New York nel 1984, ratificata in Italia con legge n. 498/88, e ratificata il 26/6/2008 da ben 145 Paesi, il cui art. 3 prevede la punibilità in base alla legge italiana dello straniero che all'estero commetta reati in danno di un cittadino italiano; che la stessa Convenzione all'art. 1 ha definito i limiti concettuali della definizione di tortura, agganciandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e trovando piena attuazione nell'attività di vigilanza svolta dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti nel Consiglio d'Europa in attuazione della Convenzione europea per la prevenzione della tortura o delle pene o trattamenti inumani e degradanti entrata in vigore nel 1987 e ratificata da 47 Stati nel territorio geografico dell'area europea;

ciò posto, l'imputazione relativa alla presente vicenda processuale contempla una serie di condotte contestate agli imputati che sarebbero state tenute nei riguardi della vittima, Simone Renda, a seguito di arresto dello stesso avvenuto in Messico, con trattenimento in stato di reclusione per quarantadue ore in condizioni psico-fisiche precarie, fino all'intervenuta morte senza soccorsi;

che la fattispecie introduce necessariamente il concetto di tortura -ferme restando le valutazioni di merito che solo lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale potrà rassegnare- posto che essa coincide con ogni metodo di coercizione fisica o psicologica, talvolta inferito con il fine di punire, ovvero di estorcere informazioni, oppure una confessione, talvolta con l'impiego di strumenti atti ad infliggere punizioni corporali, ritenendo che possa essere considerata un mezzo di prova da parte di chi la impiega, in contrasto con gli arresti di civiltà dei sistemi giuridici degli Stati democratici informati al rispetto della dignità della persona, chiunque essa sia e qualunque delitto abbia commesso;

che non c'è dubbio come l'orientamento giurisprudenziale della Corte europea sia diretto a salvaguardare il rispetto del soggetto arrestato o indagato, al fine di impedire che egli sia sottoposto a vessazioni intense e gravi che ne pregiudichino lo stato vitale: a tal proposito è sufficiente citare la recente sentenza CEDU -MS contro Regno Unito- del 3/5/2012 in cui la Corte era investita del caso di un giovane arrestato per lesioni gravi inferte alla zia, mentre suonava ripetutamente il clacson della vettura trovandosi in uno stato mentale patologico; che lo psichiatra forense non ritenne il suo ricovero immediatamente necessario, sicché l'indagato restò 72 ore in cella presso la PG, gridando, togliendosi i vestiti, sbattendo la testa contro la parete, bevendo dal water, e tre giorni dopo fu portato in clinica; che, ripresosi, denunciò il Regno Unito per il ritardo nell'assistenza occorrente e la Corte europea, riconoscendo la violazione dell'art. 3 della Convenzione, condannò quello Stato al risarcimento del danno verso il ricorrente, rilevando come integrasse gli estremi del concetto di tortura il trattenimento nelle descritte condizioni di un soggetto in "condizione di eccezionale vulnerabilità" ed in "stato di urgente necessità di appropriate cure psichiatriche";

ritenuto, pertanto, che, avendo il PM italiano proceduto regolarmente, previa richiesta del Ministro della Giustizia, non solo non pare sussistere alcuna violazione del principio del 'ne bis in idem' rispetto al processo conclusosi in Messico con sentenza irrevocabile, ma l'Autorità Giudiziaria Italiana era, ed è, libera di autodeterminarsi nell'individuazione delle fattispecie di

reato che riteneva di ravvisare nel fatto in esame, in relazione alle quali si deve procedere a giudizio davanti a questa Corte di Assise;

considerato, infine, con riferimento alla richiesta di esclusione della parte civile Cecilia Greco che la stessa, allo stato, non possa trovare accoglimento in quanto la prova documentale offerta circa l'intervenuto risarcimento del danno non può reputarsi adeguata poiché consiste in una mera attestazione di un ufficio pubblico messicano, senza che risulti la sottoscrizione della Greco in calce ad una quietanza ovvero una espressa delega rilasciata dalla stessa ai propri difensori messicani di ratificare l'accordo ipoteticamente raggiunto; che, in ogni caso, il processo odierno riguarda anche imputati diversi rispetto a colui che si assume abbia risarcito il danno, sicché non si può precludere il diritto della parte civile di partecipare al giudizio, potendo semmai la questione prospettata risolversi all'esito del processo nell'accertamento *e'ie* nella sussistenza o meno del diritto invocato;


P.Q.M.

Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dalle Difese e dispone procedersi oltre.

Dichiara ritualmente costituite le Parti ed aperto il dibattimento.

Lecce, 18/10/2012

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Amis', written over a horizontal line.